

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE GLOB O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ARCORE MB VIA CASATI 31

Numero REA: MB - 1909977

Codice fiscale: 09700530968

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-11-2016 - Statuto completo	2
--	---

Amministrazione il signor BAGGIOLI STEFANO PIETRO.

6) Per i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti si fa espresso riferimento allo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

E' costituita la Societa' Cooperativa denominata "Societa' Cooperativa Sociale Glob O.N.L.U.S."

La Cooperativa potra' istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunita' Europea.

La Societa' ha sede legale in Arcore

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonche' le disposizioni in materia di societa' a responsabilita' limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica. Qualora i soci cooperatori siano piu' di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attivita' produttive come previsto per legge, la societa' dovra' essere disciplinata dalle disposizioni in materia di societa' per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070; tale durata potra' essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa e' quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La Cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione. Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della Azienda, continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa ha lo scopo di promuovere e sostenere la solidarieta' sociale tra le persone di qualunque genere, eta', provenienza, etnia, religione, orientamento politico e sessuale; operare per lo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita comunitaria e favorire l'incontro e la consapevole legittimazione di ogni diversita' come motore per l'autentica realizzazione dei principi di uguaglianza e fraternita' dei popoli; attuare interventi per garantire e tutelare i diritti e le autonomie dei cittadini e dei popoli cittadini di ogni paese e cultura del mondo e apolidi: favorire la presa di coscienza dell'universalita' del principio di liberta' di movimento fra i confini mondiali attraverso la promozione dell'accoglienza e dell'inclusione di ogni essere umano; stimolare la crescita di responsabilita' nel riconoscimento della pari dignita' umana come ricerca di prossimita', incontro, relazione attraverso azioni che coinvolgano la cittadinanza, le organizzazioni, le comunita', il territorio nella sua globalita'; promuovere l'autonomia delle persone attraverso la formazione, l'informazione, la divulgazione di strumenti di orientamento e di supporto per l'affermazione di se' in risposta a personali bisogni, necessita', desideri, aspirazioni; accompagnare i processi di mutamento sociale affinche' siano improntati alla positiva convivenza ed alla reciprocita', nel rispetto del prossimo e della madre terra; prevenire e combattere ogni forma di emarginazione e discriminazione attraverso interventi di assistenza, supporto e diffusione di culture alternative e interdisciplinari.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata continuativa.

Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale ma dovra' essere

prevalente lo scambio mutualistico, e cioe' la attivita' svolta nei confronti dei soci.

La Societa' si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarieta' dei Soci in conformita' delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attivita' - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del piu' ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

La Cooperativa aderisce, accettandone gli Statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, agli Organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale e' la propria sede sociale, nonche' alle Associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attivita' socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attivita' dei soci cooperatori, e specificatamente le seguenti:

- gestione di servizi specifici per migranti: sportelli informativi e di supporto legale; gestione di centri di accoglienza diurni e/o residenziali; gestione di centri specialistici per supporto a vittime di tortura, tratta, violenza, disagio psichico (soggetti considerati vulnerabili), progetti di psicoterapia e supporto psicologico, programmi di rimpatrio volontario assistito, e simili;
- gestione e realizzazione di interventi volti all'integrazione scolastica in ogni ordine e grado di istruzione;
- attivita' di orientamento e mediazione volte all'integrazione lavorativa di soggetti considerati svantaggiati e/o in situazione di fragilita', che non incidano in maniera prevalente sul fatturato della cooperativa stessa: attivita' di agricoltura sociale;

attività di ristorazione; attività artigianali di produzione di beni e servizi;

- gestione di tirocini e borse lavoro;
- attività di formazione e ricerca, corsi di italiano per stranieri;
- attività culturali e di aggregazione;
- servizi fiscali;
- assistenza legale;
- gestione di centri ricreativi diurni per minori, asili nido, centri di aggregazione giovanile.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

- a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;
- d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;
- f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero di Soci e' illimitato; non potra' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere Soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' o siano in grado di acquisire la professionalita' necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attivita' della Cooperativa e che, per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Qualora la cooperativa superi i nove soci possono aderire alla Cooperativa Soci persone giuridiche.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art. 11 della Legge 08.11.91 n. 381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' delle Cooperative sociali.

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attivita' gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari puo' essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalita' dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' data facolta' ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito. Le attivita' finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico, precisandosi che si considerano nei confronti del pubblico anche le operazioni nei confronti dei soci, qualora alla Cooperativa ne siano iscritti piu' di cinquanta.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come Socio dovra' presentare

al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione delle attitudini e capacita' professionali;
- c) l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore ne' superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilita', delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio puo', entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo e' tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Societa', e' quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio e' tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonche' coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del

Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalita' e nei termini previsti dal successivo art. 21;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantita' e qualita' delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

Il socio che non partecipa all'amministrazione ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorche' non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Societa' che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attivita' nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorche' non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonche' svolgere attivita' concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua

attitudine professionale e personale a partecipare alla attivita' sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

La qualita' di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 10

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, puo' recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi piu' in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilita' di occasioni di lavoro;
- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

ART. 11

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonche' nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilita' sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova;
- c) che non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di

eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilit  previste dall'art. 8;

f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;

h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;

i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,;

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

ART. 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avr  luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verr  effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verr  liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non   rimborsabile. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno puo' essere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni

ART. 14

In caso di morte, spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e

rivalutata si matura nella misura e con le modalita' previste nel precedente articolo.

ART. 15

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 13 e 14.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 16

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

II Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, e' approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ART. 17

Il Regolamento Interno puo' stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, puo' configurarsi lo stato di crisi aziendale; puo' altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformita' con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza e' attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialita'.

E' facolta' della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO VI

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa puo' emettere titoli di debito, nonche' strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori

qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalita' di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalita' di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalita' di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VII

RISTORNI

Art.19

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

in forma liquida;

mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO VIII

PATRIMONIO

ART. 20

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di 100 euro;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci

receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
d)dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;
e)dalla riserva straordinaria;
f)da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.
Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento

Art. 21

Il capitale sottoscritto potra' essere versato a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione puo' essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, ne' nella forma di cui era titolare il cedente, ne' in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, puo' attivare le procedure arbitrali.

Art. 22

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformita' ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a eventuale ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 19, fatta salva l'eventuale qualificazione degli stessi ristorni come componenti negativi di esercizio
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione e secondo le modalita' stabiliti dal presente statuto e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514;
- g) All'acquisto di proprie quote, purché nei limiti previsti dall'art. 2545 quinquies cod.civ..
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

L'Assemblea puo' sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) e) g) ed h), che la totalita' degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 21, e' consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle

precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

ART. 23

Sono organi della societa':

- a) Assemblea dei soci;
- b) Amministratori;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale, se nominato.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 24

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la relativa remunerazione;
4. la modificazione dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, o per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

ART. 25

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi con lettera raccomandata, anche a mano, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione - che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima - ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione su apposito Albo presso la Sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto

di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potra', a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria prevista dal primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

ART. 26

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della societa', per cui sara' necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 27

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano; e' data, peraltro, facolta' all'Assemblea di stabilire diverse modalita' di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 28

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta

AMMINISTRATORI

ART. 29

La cooperativa puo' essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o piu' membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del

consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non e' soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione e' adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di piu' documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'Organo Amministrativo:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- 3) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- 4) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attivita' sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le piu' ampie facolta' a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- 5) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attivita' sociale e stipulare i relativi contratti;
 - 6) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
 - 7) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facolta' attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;
 - 8) assumere e licenziare il Personale della Societa', fissandone mansioni e retribuzione;
 - 9) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;
 - 10) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;
 - 11) deliberare l'istituzione di una sezione di attivita' per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonche' la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
 - 12) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e societa';
 - 13) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
 - 14) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica
 - 15) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- Il consiglio di amministrazione puo' affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato

esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalita' di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonche' i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra societa'.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

ART. 30

In case di mancanza di uno o piu' Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

ART. 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 32

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facolta' di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo puo', tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee

dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 33

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validita' delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la societa', ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ovvero qualsiasi controversia avente per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sara' risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformita' del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Milano che provvedera' alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovra' svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Le controversie non risolte tramite la conciliazione saranno devolute all'Autorita' Giudiziaria Ordinaria.

TITOLO XI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societa', dovra' procedere alla nomina di uno o piu' Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 35

In caso di liquidazione della societa' il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali importi successivamente incrementati, deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai Comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio, alle ore tredici.

Consta il presente atto di undici fogli scritti da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio per quarantadue facciate e fin qui di questa.

F.TO BAGGIOLI STEFANO PIETRO

F.TO CHIARA LUSETTI

F.TO SEYYIDOU NOUROU NIANG

F.TO ALESSANDRO DENTI

F.TO BIANCAMARIA DE MARCO

F.TO AKRAM KAROUACHE

F.TO MARIA PRAT COLL

F.TO MARIA CHIARA MIRONE

F.TO VIVIANA LA MORGIA

F.TO MUCI ERDET

F.TO JOSE' CARBONELL

USO REGISTRO IMPRESE.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs 07 Marzo 2005 n. 82, munito delle prescritte firme.

Villasanta, diciassette novembre duemilasedici.

Da registrarsi a Monza in termini utili ai sensi di legge.

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.